

IL PRESENTE DOCUMENTO ELENCA LE CLAUSOLE MINIMALI OBBLIGATORIE DA INSERIRE, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE, NELL'ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONCLUSO TRA IL PARTECIPANTE E IL CLIENTE NEGOZIATORE AMMESSO AI MERCATI LEGACY EURONEXT (CIASCUNO INDIVIDUALMENTE "PARTE" E COLLETTIVAMENTE "PARTI") COME RICHIESTO DAL REGOLAMENTO E DALLE ISTRUZIONI. EURONEXT CLEARING NON GARANTISCE CHE QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO O ALTRIMENTI PREVISTO REGOLI IN MANIERA EFFICACE E APPROPRIATA IL RAPPORTO TRA LE PARTI E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ ESPRESSA O IMPLICITA A CIÒ CONNESSA.

Partecipante Generale e Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext (Clausole Minimali)

Le seguenti Clausole Minimali, come modificate di volta in volta, saranno incluse e stipulate dal Partecipante e dal Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext nell'accordo di compensazione tra gli stessi concluso in conformità al Regolamento di Euronext Clearing (denominato altresì "Accordo").

Nel presente documento, i termini con la lettera iniziale maiuscola si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nei relativi Allegati.

In particolare, saranno inclusi i seguenti obblighi e le seguenti dichiarazioni:

- L'obbligo del Partecipante di assumere nei confronti di Euronext Clearing le posizioni contrattuali assunte nei confronti del Cliente Negoziatore sul Mercato, con riferimento ai Comparti individuati e convalidati dal Partecipante accedendo all'area dedicata del sito Internet di Euronext Clearing nella procedura di Adesione al Sistema di Garanzia a Controparte Centrale (di seguito il "Sistema"), gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito "Euronext Clearing");
- se il Partecipante, concludendo l'Accordo assume il ruolo di (i) Partecipante Generale o (ii) Partecipante Designato, secondo la definizione contenuta nel Regolamento di Euronext Clearing (denominato altresì "Regolamento");
- una dichiarazione attestante che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, prima di concludere l'Accordo il Partecipante ha sottoscritto una "Richiesta di Servizi" e si è assunto l'obbligo di inserire le presenti Clausole Minimali nell'Accordo;
- una dichiarazione con cui le Parti attestano di aver letto e compreso le disposizioni del Regolamento e delle Istruzioni di Euronext Clearing (di seguito le "Istruzioni") e tutte le altre

disposizioni che regolano il Sistema, e l'obbligo di tenersi aggiornate dei cambiamenti apportati a tali documenti e disposizioni;

- una dichiarazione delle Parti attestante che le stesse sono a conoscenza delle caratteristiche giuridiche e contrattuali dei contratti stipulati sui Mercati garantiti da Euronext Clearing nonché delle relative norme e dei relativi regolamenti, del regolamento operativo dei Servizi di Liquidazione e del Sistema T2, e dell'obbligo di tenersi aggiornate sui cambiamenti apportati alle disposizioni e ai documenti applicabili;
- l'obbligo delle Parti di tenersi aggiornate sulle caratteristiche degli Strumenti Finanziari che potrebbero essere garantiti nel contesto del Comparto Euronext Equity;
- la dichiarazione che, concludendo l'Accordo, le Parti convengono che il Partecipante adempirà ai suoi obblighi allo scopo di compensare le operazioni idonee, concluse tra i Partecipanti e il Cliente Negoziatore conformemente a quanto previsto dal Regolamento, anche a seguito degli Ordini di Trasferimento, nel caso in cui le garanzie e le Posizioni siano detenute ai sensi dell'Articolo 39, paragrafo 3 del Regolamento EMIR ("segregazione per cliente individuale") e/o dell'Articolo 39, paragrafo 2 del Regolamento EMIR ("segregazione omnibus");
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti del meccanismo di interposizione adottato da Euronext Clearing ai sensi del Regolamento;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, le disposizioni del Regolamento e, in particolare, gli Articoli B.1.1.1 e B.3.1.1 dello stesso, si applicano al Trasferimento degli Ordini e che il Partecipante è tenuto a effettuare il regolamento finale delle Posizioni del Cliente Negoziatore;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, successivamente alla ricezione degli Ordini di Trasferimento per le operazioni del Cliente Negoziatore sul(i) Mercato(i), Euronext Clearing procederà alla registrazione delle corrispondenti Posizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento e indicato dal Partecipante nella procedura di adesione, in (i) una Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo e/o (ii) una Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto e/o (iii) Struttura di Conto Segregato Individuale, in base alle informazioni contenute nel Modulo di Struttura di Conto;
- l'obbligo del Partecipante di comunicare a Euronext Clearing qualunque modifica apportata alla struttura di conto e, in tal caso, di fornire a Euronext Clearing la versione modificata del Modulo di Struttura di Conto, anche per conto del Cliente Negoziatore, come condizione per l'operatività nel(i) Comparto(i);
- ai fini dell'apertura della Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo, una dichiarazione del Cliente Negoziatore attestante che il Cliente Negoziatore è una banca, un'impresa di investimento autorizzata o una banca o un'impresa di investimento equivalente di un paese terzo;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che eventuali cambiamenti apportati alle disposizioni del Regolamento e/o delle Istruzioni incompatibili con quelle dell'Accordo prevarranno su queste ultime, fatto salvo ogni ulteriore diritto di recesso previsto dall'Accordo;
- il riconoscimento e l'accettazione della Parti che le disposizioni dell'Accordo prevarranno a tutti gli effetti su qualunque disposizione confliggente o incompatibile contenuta in accordi

separati presenti o futuri aventi lo stesso oggetto conclusi tra il Partecipante e il Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext;

- informazioni dettagliate e accordo sulle garanzie necessarie per adempiere agli obblighi assunti reciprocamente e agli obblighi assunti dal Partecipante nei confronti di Euronext Clearing in virtù degli Ordini di Trasferimento e sulla gestione di possibili omissioni del Cliente Negoziatore;
- l'obbligo del Cliente Negoziatore di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del Partecipante derivanti dagli Ordini di Trasferimento ai sensi del Regolamento, in tempo utile per consentire al Partecipante di adempiere ai suoi corrispondenti obblighi nei confronti di Euronext Clearing;
- l'accordo delle Parti che, in caso di evento di inadempimento del Cliente Negoziatore ai sensi dell'Articolo B.6.2.2 del Regolamento, il Partecipante informerà Euronext Clearing in merito al verificarsi di tale evento di inadempimento e che il Partecipante, sotto la sua esclusiva responsabilità, è obbligato a chiudere le posizioni contrattuali del Cliente Negoziatore ai sensi degli Articoli B.6.1.1 e B.6.2.2 del Regolamento;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, in caso di inadempimento del Partecipante, il Cliente Negoziatore potrà avvalersi – senza il consenso del Partecipante Inadempiente – di un Partecipante Designato al quale le Posizioni e le relative garanzie esistenti del Cliente Negoziatore saranno trasferite in base ai termini e alle condizioni indicati nel Regolamento;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, in caso di trasferimento di Posizioni e garanzie a seguito dell'inadempimento del Partecipante, il Partecipante Designato potrà operare soltanto se avrà concluso un Accordo di Compensazione che include le Clausole Minimali con il Cliente Negoziatore ai sensi del Regolamento, e che il Partecipante Designato assumerà il ruolo di Partecipante Generale dal momento del trasferimento delle Posizioni e delle garanzie del Cliente Negoziatore;
- il riconoscimento e l'accettazione del Cliente Negoziatore che il Partecipante mantiene costantemente un interesse diretto a conoscere le attività del Cliente Negoziatore sul(i) Mercato(i), e dell'autorizzazione fornita dal Cliente Negoziatore al Partecipante a chiedere e ottenere le relative informazioni da Euronext Clearing o da altre società ingaggiate da Euronext Clearing;
- l'obbligo del Partecipante di informare Euronext Clearing, anche per conto del Cliente Negoziatore, della conclusione dell'Accordo secondo le modalità indicate nel Regolamento, come condizione per l'operatività nel(i) Comparto(i);
- nella misura in cui il Cliente Negoziatore sia soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, una dichiarazione del Cliente Negoziatore attestante che non vi sono impedimenti al rispetto dell'Accordo e all'adempimento degli obblighi del Cliente Negoziatore derivanti dagli Ordini di Trasferimento, e l'obbligo del Partecipante di fornire a Euronext Clearing una dichiarazione attestante tale posizione;
- l'obbligo per il Partecipante di comunicare a Euronext Clearing e al Cliente Negoziatore, nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante con altro soggetto, o di cessione del relativo ramo d'azienda, con un preavviso di almeno trenta giorni di calendario, il termine a decorrere

dal quale la fusione o la cessione avrà effetto e l'accordo che il Partecipante resta responsabile – nei confronti dell'incorporante, del soggetto risultante dalla fusione o del cessionario – per ogni ritardo con il quale abbia dato questa notizia a Euronext Clearing e/o al Cliente Negoziatore, incluso il caso che tale ritardo comporti, da parte di Euronext Clearing, la sospensione del Partecipante, dell'incorporante, del soggetto risultante dalla fusione e/o del cessionario e del Cliente Negoziatore, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza;

- un obbligo del Cliente Negoziatore di comunicare al Partecipante, nel caso di fusione o incorporazione del Cliente Negoziatore con altro soggetto, o di cessione del relativo ramo d'azienda, con un preavviso di almeno trenta giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto con riferimento all'accordo, e l'obbligo del Partecipante di comunicare a Euronext Clearing tale evento e l'accordo che il Partecipante è responsabile per ogni ritardo con il quale abbia dato questa notizia a Euronext Clearing, incluso il caso che tale ritardo comporti, da parte di Euronext Clearing, la sospensione dell'incorporante, del soggetto risultante dalla fusione e/o del cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza;
- l'obbligo del Partecipante di informare il Cliente Negoziatore, contestualmente alla comunicazione a Euronext Clearing, del suo recesso dal(i) Comparto(i);
- un accordo secondo cui l'Accordo sarà risolto in forza di legge in caso e al momento della risoluzione, dello scioglimento o della perdita di efficacia per qualunque motivo, inclusi recesso ed esclusione dal(i) Comparto(i), del rapporto contrattuale rilevante tra Euronext Clearing e il Partecipante;
- un accordo secondo cui l'Accordo diverrà efficace alla data di ricezione da parte di Euronext Clearing della comunicazione relativa alla sua sottoscrizione ai sensi del Regolamento;
- un obbligo del Partecipante di comunicare la risoluzione dell'Accordo a Euronext Clearing ai sensi del Regolamento e delle Istruzioni, in caso di recesso di una Parte dall'Accordo, e l'accordo che il Partecipante resterà vincolato dall'Accordo fino all'efficacia del recesso;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, qualora il Cliente Negoziatore sostituisca il Partecipante con un altro Partecipante, il nuovo Partecipante assumerà nei suoi rapporti con Euronext Clearing tutte le Posizioni già registrate presso Euronext Clearing a nome del Cliente Negoziatore, all'atto della ricezione da parte di Euronext Clearing della comunicazione relativa alla sottoscrizione dell'Accordo da parte del nuovo Partecipante;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, qualora si verifichi tale sostituzione, Euronext Clearing trasferirà le rispettive garanzie, ai sensi del Regolamento e nei limiti della struttura di conto scelta.